

COMUNE DI ASIAGO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con delib. di C.C. n. 57 del 03.11.2009

2 Novembre 2009

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città di Asiago, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare e promuovere la convivenza civile, la sicurezza, la convivenza sociale, la tutela della qualità della vita e il decoro dell'ambiente urbano.
- 2) Il presente Regolamento è efficace nell'ambito del territorio del Comune di Asiago con riguardo a tutti gli immobili, spazi e aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o di uso pubblico, quali ad esempio parcheggi, verde pubblico, verde privato di uso pubblico, aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, viabilità, marciapiedi ed altro, salvo diversa disposizione.
- 3) E' altresì efficace nelle aree private interne o limitrofe all'abitato in relazione alla loro cura e al loro decoro, nonché negli edifici privati a fini di decoro e di rispetto delle norme igienico sanitarie.
- 4) Quando nel testo degli articoli che seguono ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana riguardano le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale di Asiago e che non sono proprie ed esclusive dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", del D. Lgs. n. 112/98 e loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Asiago, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche.
- 3) Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n.°689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei luoghi soggetti alla vigilanza del Comune onde verificare il rispetto del presente Regolamento.
- 4) Il Comando di Polizia Locale dispone gli accertamenti in presenza di segnalazione orale e/o scritta, anche non firmata, mediante verifica sopralluogo. Procede inoltre in autonomia alla verifica del rispetto del presente regolamento tramite l'ordinario servizio appiedato o motorizzato e altresì nell'ambito di operazioni pianificate concernenti specifiche materie e specifici comportamenti, anche temporizzandole nel corso dell'anno.
- 5) Salvo che nell'ambito dei procedimenti di accesso agli atti, gli agenti che operano verifiche su segnalazione devono mantenere il riserbo sul nominativo del denunciante e non possono comunicarlo al soggetto ispezionato né a terzi.
- 6) Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela e libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e d'incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
- 7) Per l'accertamento di fatti e atti che possono costituire reato e per il compimento di atti di polizia giudiziaria debbono comunque osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
- 8) Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni, debbono contenere oltre i destinatari a cui le medesime sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.
- 9) La mancata ottemperanza alle ordinanze del Sindaco nei tempi e modi stabiliti dalle ordinanze stesse, ovvero l'esecuzione difforme a quanto disposto nelle ordinanze comporta l'applicazione

di una sanzione amministrativa e l'obbligo di ottemperare. In caso d'inerzia, previa diffida notificata all'interessato a dare seguito a quanto ordinato entro i successivi 6 (sei) giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica, o entro il termine minore nei casi di pericolo per la pubblica incolumità, il Comune può sostituirsi al soggetto inadempiente immettendosi nella proprietà privata per eseguire o far eseguire a terzi specializzati le lavorazioni necessarie, ponendo gli oneri sostenuti tutti a carico dell'inadempiente stesso.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e loro aggiornamento

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente Regolamento, potranno essere aggiornate annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo qui stabiliti. In caso di recidiva specifica, le sanzioni amministrative da applicare sono il doppio di quelle indicate per la singola infrazione e comunque entro il limite massimo consentito dalla legge.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 comma 1° del Regolamento deve essere sempre consentita e garantita la libera fruizione degli spazi pubblici e di uso pubblico da parte di tutti i cittadini senza discriminazione alcuna.
- 2) Al fine di garantire la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico per le finalità indicate al 1° comma, sono sempre vietati gli atti, i comportamenti o lo svolgimento di attività, che si pongono in contrasto con le medesime finalità.
- 3) In particolare sono vietati gli assembramenti spontanei che rechino intralcio al traffico veicolare nonché disturbo ai passanti e alle attività economiche. Al loro verificarsi, la Polizia Locale dovrà invitare gli interessati, per le vie brevi, allo scioglimento dell'assembramento. In caso ciò non avvenisse entro un termine ragionevole dalla richiesta, termine stabilito dall'Agente seduta stante, egli dovrà procedere all'identificazione dei singoli interessati e dovrà applicare ai medesimi la sanzione prevista.
- 4) L'uso degli spazi pubblici costituiti da prati, prati pascoli, pascoli e boschi nonché la relativa viabilità silvopastorale è regolato dal Regolamento Rurale e dagli altri Regolamenti speciali in ragione della natura dei predetti spazi.

Art. 6 : Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi a cura dell'interessato al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'avvio della collocazione delle medesime e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ove dovuto. La comunicazione deve contenere le motivazioni, la durata e l'indicazione dei luoghi scelti per collocare le luminarie, i supporti che si intendono utilizzare fra quelli di cui al comma 2°, la dichiarazione di cui al comma 5° e le altezze rispetto al piano campagna o al piano pedonale e stradale. Ciò sempre che si tratti di elementi ispirati alle festività e alle tradizioni locali e comunque privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. In caso di presenza di pubblicità o di sponsorizzazioni, gli interessati dovranno acquisire l'autorizzazione del Comune oltre a versare la relativa TOSAP. Comunque il Comune nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione al protocollo comunale, può intervenire mediante atto del responsabile dell'Ufficio comunale competente dettando prescrizioni, ovvero, nei casi ritenuti, dichiarando non eseguibile quanto richiesto. Trascorsi i predetti 15 giorni senza che il Comune emetta alcun atto, la collocazione si intende assentita.
- 2) Salvo diverso avviso dell'ufficio comunale competente, negli allestimenti di cui al comma precedente possono essere utilizzati come supporti gli alberi e i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolo in generale per chiunque. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia il previo consenso scritto della proprietà dei medesimi.

- 3) Il bordo inferiore delle luminarie, se posizionato al di sopra della carreggiata stradale destinata al transito veicolare, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 metri rispetto al piano della carreggiata; se sovrastano parte della strada destinata al transito esclusivo di pedoni e velocipedisti ad una quota non inferiore a 2,20 metri dal piano stradale. In caso contrario l'ufficio comunale competente emette l'atto di non eseguibilità dell'intervento.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori di cui sopra è tenuto a depositare all'ufficio comunale competente, prima del loro inizio, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi, anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.
- 5) Le operazioni d'installazione e disinstallazione devono essere opportunamente segnalate con segnaletica stradale e pedonale mobile a norma e dovranno essere assistite da un operatore a terra, al fine di prevenire incidenti e intralci al traffico. Tali operazioni devono tassativamente essere sospese nel periodo notturno dall'accensione della Pubblica Illuminazione e sino al suo spegnimento automatico e il relativo cantiere deve essere sempre rimosso.
- 6) Le luminarie devono essere rimosse di norma, entro il 7° giorno successivo a quello di conclusione dell'evento o festività per le quali sono state collocate. In caso di particolari esigenze, potrà essere richiesta una proroga dell'installazione.
- 7) Nei casi ritenuti, potrà essere richiesta la presenza di personale del Comando di Polizia Locale. In tal caso, ove detto personale fosse assegnato, le spese relative sono tutte poste a carico degli interessati, ivi compreso il costo vivo del personale comunale e dei suoi mezzi.
- 8) Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti e delle funi e/o ganci, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 7 : Addobbi e festoni sulle facciate delle case, strade e piazze comunali senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, e previa comunicazione al Comune di Asiago almeno 30 giorni prima della loro collocazione, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze, sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo. L'Ufficio competente del Comune, nei successivi 15 giorni può dettare prescrizioni ovvero disporre il divieto a tutela del decoro e della sicurezza in generale.
- 2) In caso di presenza di pubblicità su addobbi, festoni e stendardi, anche di sponsors, devono essere sempre seguite le regole statali e comunali previste per l'esposizione di materiale pubblicitario previo pagamento della relativa tassa.
- 3) L'esposizione di striscioni trasversali è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o iniziative dell'Amministrazione Comunale o da Enti e Associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, collocati nei punti individuati dal regolamento Pubbliche Affissioni. Laddove gli addobbi siano posti trasversalmente sulla pubblica via o su aree pubbliche, gli interessati sono tenuti a depositare, prima degli allestimenti, presso l'ufficio competente del Comune, una dichiarazione scritta che certifichi la stabilità delle strutture di aggancio e degli addobbi anche in relazione al possibile verificarsi di eventi nevosi e al vento.
- 4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 5) Gli addobbi e festoni devono essere rimossi entro il 7° giorno successivo a quello di conclusione dell'evento o festività per le quali sono stati collocati.
- 6) E' sempre ammessa l'esposizione della bandiera comunale, regionale, nazionale ed europea in concomitanza con eventi comunali, regionali, nazionali ed europei. Possono essere sempre esposti altresì simboli di carattere sportivo e culturale sempre in concomitanza con eventi sportivi o culturali purché essi non confliggano con il decoro della città e non offendano la

sensibilità dei cittadini e vengano rimossi entro il 7° giorno successivo a quello di conclusione dell'evento

- 7) Il bordo inferiore degli striscioni, addobbi, festoni, stendardi e simili se posizionato al di sopra della carreggiata stradale destinata al transito veicolare, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 metri rispetto al piano della carreggiata; se sovrasta parte della strada destinata al transito esclusivo di pedoni e velocipedi ad una quota non inferiore a 2,20 metri dal piano stradale.

Art. 8 : Atti e comportamenti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico del Comune di Asiago è sempre vietato:
 - a) lavare i veicoli di ogni genere, ivi comprese biciclette e simili nonché gli animali di affezione;
 - b) eseguire giochi pericolosi e/o che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose.
 - c) usare i giochi predisposti nei parchi comunali per i bambini, da parte di persone con età superiore ai 12 anni;
 - d) avventurarsi su superfici ghiacciate di pozze e del laghetto Lumera nonché sulle superfici ghiacciate lungo strade, piazze, giardini, parchi, parcheggi, debitamente segnalate dal Comune in quanto pericolose.
 - e) imbrattare superfici in genere mediante l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, pennarelli e penne, pennelli, vernici, colori, nonché il lancio di coriandoli, farinacei, riso e simili salvo che nel corso di matrimoni ed esclusivamente all'uscita dalla cerimonia;
 - f) far scoppiare petardi e accendere fuochi d'artificio in genere;
 - g) scaricare acque trattate, liquami e liquidi in genere, derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, anche nei tombini della pubblica via;
 - h) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche in genere, deiezioni animali o umane, detriti o rifiuti di qualsiasi tipo;
 - i) gettare volantini ed opuscoli in genere ovvero apporli sui veicoli in sosta su aree pubbliche;
 - j) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose e di animali di affezione oppure per l'innaffiamento di orti e giardini;
 - k) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso di edifici pubblici e privati nonché di esercizi pubblici e di negozi;
 - l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o per il quale sono state concesse dal Comune. In questo caso risponde in solido anche il concessionario;
 - m) soddisfare bisogni fisiologici e corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - n) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti personali o altro materiale in generale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - o) accumulare suppellettili di abitazioni, negozi e laboratori in genere;
 - p) accumulare ramaglie e comunque residui di potature e di taglio dell'erba;
 - q) disporre e comunque deporre cose e merci su aree pubbliche in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
 - r) effettuare scavi o lavori in genere salvo non siano autorizzati con titolo scritto ai sensi delle vigenti normative che regolano la materia.
- 2) E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi e al pubblico decoro.
- 3) E' vietato introdursi con veicoli a motore, cavalcature, nei parchi cittadini e nelle aree a verde pubblico oltre che nei parchi gioco comunali, salvo che le carrozzelle per portatori di handicap e per i bambini.
- 4) Sono sempre ammesse le processioni religiose e le manifestazioni civili con cortei, anche tradizionali, nonché i cortei funebri, purché i percorsi e le modalità di svolgimento siano previamente concordate con il Comando di Polizia Locale.

TITOLO 3 : PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi, portici. Manutenzioni e uso

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi compresi quelli prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico, purchè detti marciapiedi siano di loro proprietà ancorché soggetti ad uso pubblico;
 - c) I medesimi proprietari di cui alla lettera precedente devono esporre cartelli monitori e porre in atto ripari efficaci atti a segnalare rischi e impedire danni a cose e persone in ragione di ammaloramenti dei marciapiedi e portici di loro proprietà o soggetti a uso pubblico.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e dei mezzi con spinta a mano in uso alle persone con deficit motorio.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici in genere e delle aree di pertinenza

Qualora sia riconosciuta la necessità da parte del Comune, i proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, ognuno per quanto di propria competenza:

- 1) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. I medesimi devono altresì effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie di coperture di tetti, camini, cornicioni, rivestimenti, grondaie, pluviali, scossaline, antenne, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile e delle sue singole componenti. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici;
- 2) sono tenuti in solido alla conservazione e pulizia delle targhe in genere apposte sui fabbricati, delle insegne nonché dei numeri civici in modo tale da garantire il decoro e/o la loro perfetta lettura ai passanti;
- 3) sono tenuti a far sì che le acque piovane che sciolano dai tetti siano convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura delle acque bianche o miste ove ritenute idonee e previa autorizzazione dell'Ente gestore o mediante idoneo sistema di subirrigazione qualora non esistente. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario;
- 4) I proprietari sono tenuti a proprie spese ad adeguarsi alle disposizioni che sono emanate con ordinanza del Sindaco con la quale dispone l'interruzione del deflusso delle acque piovane nella rete della regolare fognatura.
- 5) hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, vasche Imhoff, latrine, pozzi neri e quant'altro, evitando le tracimazioni di liquami sulla superficie del suolo.
- 6) devono provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei cortili e delle corti comuni, limitatamente alle parti visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Devono comunque provvedere alla pulizia di tali spazi se dalla loro trascuratezza derivino danni igienico sanitari quali le infestazioni di animali e di insetti in genere. Nel caso di allevamenti domestici di avicoli e avicunicoli è fatto obbligo al proprietario di prevenire l'insorgenza di focolai con disinfestazioni e derattizzazioni programmate;
- 7) devono apporre idonee strisce antisdrucchio sui gradini di accesso delle abitazioni, dei negozi e dei laboratori che aggettano su suolo pubblico o di uso pubblico;
- 8) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo potenziale derivante dal loro edificio con transennamenti fissi opportunamente disposti, non valicabili da persone e mezzi e dotati di idonea cartellonistica monitoria. Devono però immediatamente attivarsi per la rimozione del pericolo e quindi togliere le opere provvisoriale entro un termine che sarà stabilito dal Comune di Asiago. I medesimi proprietari o amministratori di edifici devono dare anche comunicazione immediata alla Polizia Locale dello stato di pericolo riscontrato.

Art. 11 : Operazioni di svuotamento e spurgo dei liquami domestici

- 1) I pozzi neri, le Vasche Imhoff e le fosse biologiche devono essere in possesso di regolare autorizzazione sotto il profilo urbanistico e igienico-sanitario.
- 2) Le operazioni di spurgo devono essere effettuate a cura dei proprietari, di norma due volte l'anno, da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti ai sensi di legge, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquami e a contenere gli odori sgradevoli.
- 3) Le operazioni di spurgo, salvo situazioni di emergenza che vanno immediatamente comunicate alla Polizia Locale a cura dell'interessato, possono essere svolte esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30 dei giorni feriali esclusi festivi e prefestivi di tutti i mesi dell'anno.

Art. 12 : Decoro del patrimonio pubblico e privato. Arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e privato e su quelli costituenti l'arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, come pure insudiciare e macchiare i muri degli edifici e le loro recinzioni, targhe, insegne;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici stradali;
 - c) danneggiare e/o spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere per le biciclette, i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, le campane della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, i cestini per rifiuti solidi urbani, i dissuasori di velocità, le paline segnalatrici dei margini stradali per lo sgombero della neve, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere, nonché dei giardini pubblici e dei parchi gioco, ivi comprese le casette per il mercatino e i suoi addobbi;
 - d) danneggiare e/o asportare gli addobbi floreali dai contenitori stradali in genere posizionati su suolo pubblico;
 - e) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, paline della segnaletica stradale o alberi costituenti filari lungo la viabilità o nei parchi e giardini cittadini, su cabine telefoniche, su edifici fatiscenti, su armature e cantieri in corso, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
 - f) nei luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano, è vietato cogliere fiori asportare piante da fiori o da siepe, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati, lasciarvi entrare cani od altri animali di affezione. Nei giardini o aree a verde pubblico e similari è sempre vietata l'introduzione di veicoli in genere;
 - g) fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dalle norme tecniche urbanistiche, sia su area pubblica che su area privata a confine con l'area pubblica, è vietato installare recinzioni che possano comportare pericolo verso terzi.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare e macchiare i muri degli edifici stessi e le loro recinzioni nonché affiggere manifesti di qualsivoglia tipo. E' vietato altresì danneggiare e/o asportare gli addobbi floreali e i loro supporti allestiti dai privati su suolo pubblico.
- 3) E' sempre vietato apporre volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere ivi compresi i papiri di laurea all'esterno di edifici pubblici e privati, fatta eccezione, e nei limiti stabiliti dalle norme che regolano la materia, di avvisi di locazione e/o vendita di immobili o porzione degli stessi. E' invece ammessa l'esposizione di papiri, volantini, manifesti sulle vetrine dei pubblici esercizi e dei negozi, salvo l'obbligo di ottemperare alle norme sulla pubblicità e versare la relativa tassa.

Art. 13 : Pulizia del suolo e dell'abitato in genere

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dal Regolamento comunale dei Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di mercato mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi

pubblici o di uso pubblico, ovvero eserciti attività di somministrazioni di alimenti e bevande anche nell'ambito di eventi e di sagre, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione di suolo autorizzata.

- 2) Fermo restando quanto previsto a carico del Servizio pubblico in materia, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti (commerciali, pubblici esercizi, artigianali, direzionali ecc.), prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta nel caso fosse lordato nel tempo intercorrente fra un espletamento del servizio pubblico di spazzatura giornaliero o plurigiornaliero e quello successivo.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste di proprietà privata, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La presente disposizione innova integra e modifica il regolamento comunale TOSAP sul punto ove in contrasto.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti dai marciapiedi o dai portici, sulla pubblica via e, a maggior ragione di gettarli nei pozzetti stradali delle acque meteoriche.
- 5) E' sempre vietato gettare mozziconi di sigaretta o residui da fumo in genere, pacchetti di sigarette, carte in genere e simili nei giardini, nei parchi pubblici, sulla pubblica via, nei portici, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili e sulle piste da sci alpino e da fondo, negli impianti sportivi e nelle loro pertinenze.

Art. 14 : Sgombero della neve

- 1) I proprietari o gli amministratori di edifici a qualunque scopo destinati, a seguito di nevicata e nel corso di esse ogniqualevolta l'altezza della neve supera i cm. 10 (dieci) hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare, o di far sgomberare tempestivamente, dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti i loro edifici e/o di provvedere mediante la stesura di idoneo materiale (ghiaino, sabbia, sale) a ridurre i rischi di danno a terzi in transito. In ogni caso essi devono garantire la rimozione anche delle lastre di neve e di ghiaccio che si possono formare e fino a scoprire la base del marciapiede ovvero di trattarle con ghiaino e sale sino allo scioglimento.
- 2) E' vietato usare acqua calda per lo scioglimento della neve e del ghiaccio dai marciapiedi.
- 3) I proprietari o gli amministratori di edifici a qualunque scopo destinati, direttamente o tramite terzi dotati di idonei dispositivi di sicurezza, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o sui terrazzi, o su altre sporgenze dei loro fabbricati, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico derivanti dai loro immobili, onde evitare pregiudizio alla incolumità delle persone e danni alle persone e alle cose. In tal caso devono garantire la sicurezza a terra mediante personale e con barriere non valicabili e segnaletica monitoria. L'esposizione di scritte "attenzione caduta neve" o simili, non esime dall'obbligo di provvedere immediatamente ad eseguire le operazioni sopra indicate.
- 4) La neve e il ghiaccio devono essere ammuccati lungo la strada garantendo il transito degli autoveicoli e ai margini dei marciapiedi i quali devono rimanere sgombri e puliti sino alla base, per almeno 2/3 della loro larghezza, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti in genere e delle campane della raccolta differenziata.
- 5) La neve così ammucciata non deve essere successivamente sparsa con il badile o altro mezzo, su suolo pubblico ed in particolare in mezzo alla strada per favorirne lo scioglimento.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo potenziale derivante dal loro edificio a causa della neve e del ghiaccio con transennamenti fissi opportunamente disposti, non valicabili da persone e mezzi e dotati di idonea cartellonistica monitoria. Devono però immediatamente attivarsi per la rimozione del pericolo e quindi togliere le opere provvisorie entro un termine che sarà stabilito con ordinanza del Sindaco o del funzionario competente. I medesimi proprietari o amministratori di edifici devono dare anche comunicazione immediata alla Polizia Locale dello stato di pericolo riscontrato.

Art. 15 : Rami e siepi

- 1) I rami di piante e di siepi che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati almeno una volta l'anno nel periodo di non vegetazione delle piante e delle siepi e comunque ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura e spese dei proprietari direttamente o da loro incaricati.
- 2) Le potature delle piante devono seguire le regole dell'arte e devono essere seguiti criteri di forma.
- 3) Le potature delle siepi devono essere regolari in modo tale da rappresentare un elemento gradevole in relazione alla forma.
- 4) Le sporgenze dei rami, se posizionate al di sopra della carreggiata stradale, devono essere, in ogni loro punto, ad una quota non inferiore a 5,10 mt rispetto al piano della carreggiata; se posizionate al di sopra del marciapiede, ad una quota non inferiore a 2,20 mt rispetto al piano del marciapiede.
- 5) I rami e comunque tutti i residui delle potature devono essere immediatamente rimossi dalla pubblica via a cura degli interessati.
- 6) Le siepi e gli arbusti a confine con proprietà private e con le vie pubbliche, dovranno mantenere una altezza massima, rispetto alla terra, di metri 2,30.

Art. 16 : Pulizia di fossati in genere e delle sponde delle rogge

- 1) Al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni che ne beneficiano, devono mantenere in condizioni di decoro, funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte sottostanti i passi privati sovrastanti fossati di guardia stradali e rogge e i pozzetti relativi;
 - b) entrambe le sponde dei fossati e delle rogge adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche;
 - c) la vegetazione presente eventualmente lungo il fossato al fine di evitare ostacoli alla visibilità e percorribilità delle strade nonché per il decoro.
- 2) La pulizia di quanto sopra indicato deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque trasporti materiali facilmente disperdenti nell'aria o facilmente disperdenti sul suolo pubblico e in particolare sulla viabilità o sui parcheggi deve farlo esclusivamente usando mezzi dotati di cassone stagno e munito di telone.
- 2) Chiunque esce da cantieri o da aziende con mezzi d'opera deve previamente lavare le gomme del mezzo al fine di eliminare le parti fangose o terrose ovvero lo stallatico, che possano lordare la viabilità e renderla pericolosa.
- 3) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsiasi tipo, lasciando ingombro di materiali o sporcando il suolo pubblico con polveri in genere, residui di scavi, residui di stallatico, liquami, oli in genere, deve effettuare immediatamente lo sgombero dei materiali e la pulizia degli spazi pubblici dai residui dispersi.

Art. 18 : Pulizia delle aree private limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali fissi

Ferme restando le prescrizioni previste dal Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i titolari e i gestori di esercizi commerciali o di pubblici esercizi o di attività artigianali, o di uffici devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario giornaliero di chiusura del loro esercizio o della loro attività, l'area propria o comunque circostante risulti perfettamente pulita e libera da detti rifiuti e materiali.

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

E' vietato battere tappeti, scuotere panni e oggetti simili su vie e piazze pubbliche, nonché stenderli fuori dalle finestre o al di fuori del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le vie e piazze pubbliche.

Nelle aree prospicienti o comunque visibili di Viale della Vittoria, Piazzale degli Eroi, delle vie e piazze del centro storico è inoltre fatto divieto di esporre panni e tappeti anche su area privata. E' consentito esporre panni della propria famiglia da asciugare, solo in caso di mancanza di altri spazi a ciò funzionali nell'abitazione, ed esclusivamente nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle 07.30.

TITOLO 4 : NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o su aree private, devono avere le bocche di accesso dotate di sistemi di chiusura idonei e non accessibili a terzi, nonché altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 21 : Oggetti mobili su edifici

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto e oggetto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico transito devono essere adeguatamente assicurati alla struttura in modo tale da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante e dei fiori collocati all'esterno delle abitazioni su davanzali, poggiali o altre sporgenze, deve avvenire senza creare danni, disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 22 : Lavori di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare, carteggiare, sabbiare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre adeguati ripari e segnalazioni monitorie onde evitare danni a coloro che transitano e ai loro mezzi e beni.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di attrezzature predisposte per la captazione delle polveri e degli aerosol onde evitare la loro dispersione nell'ambiente circostante. In ogni caso la ditta esecutrice è tenuta, sia nel corso dei lavori e comunque al termine della giornata lavorativa, a pulire il sito da ogni deposito di polveri o altro materiale di risulta nei pressi del sito.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 23 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale in particolare di materiali di risulta di varia natura presenti nei cantieri edili. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade.
- 2) E' sempre ammessa, esclusivamente nel periodo autunnale e primaverile, l'accensione dei tradizionali fornelli negli orti privati per bruciarne i residui purché tali operazioni avvengano alla presenza dell'interessato o di un suo incaricato e che allo spegnimento si provveda mediante il versamento di acqua sul fornello.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o il ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate avuto riguardo a tutte le cautele del caso e segnatamente all'obbligo di spegnimento mediante l'aspersione di acqua al termine del loro utilizzo. L'accensione di fuochi per la produzione dimostrativa del formaggio è sempre

ammessa purché siano adottate tecniche di protezione della pavimentazione e i residui della combustione siano allontanati e conferiti alla raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani.

- 5) Nelle aree attrezzate è vietato bruciare nei bracieri fissi e mobili, residui di cibo e rifiuti in genere che devono essere obbligatoriamente conferiti alla raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani.
- 6) Al termine dell'uso dei bracieri fissi e mobili, la cenere deve essere raccolta in contenitori idonei che devono essere conferiti alla raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali e di campane

- 1) Negli spazi e aree di cui all'art. 5 e' vietato l'uso di strumenti musicali o apparecchi di diffusione sonora dalle ore 23.00 alle ore 08.00, salvo il caso di espressa e previa autorizzazione scritta rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Locale e che non rechi disturbo agli abitanti vicini.
- 2) L'uso delle campane delle chiese e del Comune e ogni altra campana fissa è consentito esclusivamente a fini religiosi e civili. Salvo i casi di emergenza, l'uso delle campane è limitato all'annuncio delle funzioni religiose e civili secondo tradizione. Possono essere usate altresì per segnare le ore e le mezze ore di orologi campanari.

Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, motoseghe, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori e demolitori idraulici, betoniere per malte e calcestruzzi, mezzi d'opera in genere, scivoli per l'asporto del materiale di demolizione interno ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche e la dispersione di polveri, alla vigente legislazione in materia e al Piano di zonizzazione acustica vigente con obbligo per il costruttore di disporre in cantiere della documentazione al riguardo.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18.30 dei giorni feriali esclusi festivi e dalle 08.00 alle 12.30 dei giorni prefestivi escluse le viglie di Natale, Capodanno, Pasqua, del 02 Novembre e dell'08 Dicembre.
- 3) E' fatto divieto assoluto di utilizzo, nei centri abitati, di macchinari, attrezzi rumorosi ed altri sorgenti sonore che possano arrecare disturbo e danno alla quiete pubblica e privata nei giorni e nelle ore stabiliti con ordinanza del Sindaco. Eventuale deroga potrà essere consentita previa autorizzazione della Polizia Locale unicamente per particolare eccezione.
- 4) Nell'esercizio di attività ammesse in orario notturno, come ad esempio la panificazione, i titolari dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, avuto riguardo anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano causare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea corredata degli allegati indicati dall'Ufficio Comunale competente. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Comunale e con la stessa vengono stabiliti gli orari massimi consentiti.

Art. 26 : Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo tale da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso per una durata del segnale non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

- 3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificassero condizioni anomale di funzionamento di tali dispositivi che creano disagio alla collettività, può essere disposto da parte del Comando di Polizia locale, il traino del mezzo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire l'eventuale disattivazione del dispositivo di allarme. Le spese sostenute al riguardo dalla Pubblica Amministrazione sono poste tutte a carico del trasgressore.

Art. 27 : Depositi esterni di pneumatici e di contenitori in genere

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, salvo che per gli orti privati o per abbeveratoio di uso agricolo.

Art. 28 : Sosta o fermata di veicoli a motore. Carico e scarico merci

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Il carico e lo scarico delle merci, per gli esercizi commerciali, devono avvenire esclusivamente utilizzando le apposite aree di sosta riservata, per il tempo effettivamente necessario e adottando tutte le precauzioni atte ad evitare intralcio al traffico, e a contenere il rumore e le emissioni di gas.

Art. 29 : Taglio e spaccatura della legna da bruciare e taglio erba

- 1) E' sempre ammesso il taglio e la spaccatura di legna da bruciare eseguito su aree private anche con mezzi meccanici. Le operazioni di taglio e spaccatura della legna, devono avvenire avuto riguardo all'incolumità di terzi e adottando gli opportuni accorgimenti.
- 2) Il taglio e la spaccatura della legna da bruciare è vietato su aree pubbliche o di uso pubblico e nelle vicinanze di case di cura e di riposo, salvo espressa autorizzazione del Comando di Polizia Locale.
- 3) Il taglio e la spaccatura della legna da bruciare così come il taglio dell'erba con mezzi meccanici, deve avvenire dopo le ore 09.00 e sino alle ore 19.00 con una pausa dalle ore 12.30 alle 15.30 di tutti i giorni, escluso il periodo autunnale ed invernale dove la pausa è fissata dalle ore 12.30 alle ore 14.00.
- 4) Il taglio e la spaccatura della legna da bruciare devono comunque essere condotti avuto riguardo al diritto di ammalati e anziani a non subire eccessivo disturbo. In caso di reclamo scritto il Comando di Polizia Locale è tenuto ad intervenire per concordare una modalità meno rumorosa dell'esercizio di questa attività ovvero orari diversi.

Art. 30 : Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili

Agli effetti del presente articolo sono considerati materiali infiammabili e combustibili: la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, il legname in opera e da opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Salvo quanto disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6.5.40, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del ministro dell' interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.34, n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.37, n. 145) è vietato detenere nell'abitato, sia in luogo aperto sia in luogo chiuso, materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione del Comune.

L'autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatto, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.55, n. 620.

L'autorizzazione del Comune potrà essere negata quando dagli accertamenti eseguiti non dovessero risultare essere sufficienti le condizioni di sicurezza dei siti di deposito in rapporto al

tipo e alla quantità di combustibile che deve esservi collocato ed in particolare quando essi siano sprovvisti di un idoneo ed efficiente sistema di spegnimento.

Art. 31 : Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili, solidi, liquidi o gassosi, devono essere ubicati di norma al piano terreno degli edifici, con ingresso sulla pubblica via o su uno spazio privato aperto e devono essere dotati di un idoneo impianto di spegnimento efficiente.

Di norma i depositi e i magazzini per combustibili ed esplosivi di volume superiore a 1000 mc. dovranno essere ubicati al di fuori del centro abitato, isolati e con un raggio di suolo libero da altre costruzioni e da viabilità comunale non inferiore a 50 metri.

Per i depositi e i magazzini di volume inferiore a 1000 mc. è consentita la loro attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali dedicati al deposito-magazzino sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da solettone in C.A. di idoneo spessore, con pareti anch'esse in C.A. di idoneo spessore, o rese resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti e purché siano installati impianti di spegnimento automatico efficienti.

Tutte le aperture di comunicazione di locali di abitazione o per ufficio ovvero con la tromba delle scale, con locali destinati a depositi e magazzini di volume inferiore ai 1000 mc. devono essere convenientemente dotate di porte REI 120.

In ogni caso i depositi e i magazzini di combustibili e dei relativi locali di vendita devono essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Art. 32 : Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

All'interno delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento stagionale delle abitazioni stesse e per gli usi domestici degli abitanti.

Per i forni di pane, pasticcerie, pizzerie o simili, la detenzione di combustibili è comunque consentita all'interno del fabbricato, anche in centro abitato, solo a condizione che detti combustibili siano depositati in vani sotterranei e che i vani abbiano pareti, soffitti e porte, di materiale resistente al fuoco (REI 120) e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di civile abitazione. In ogni caso tutte le porte del deposito devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

E' vietato in ogni caso, nelle abitazioni e nei luoghi di produzione o di conservazione dei combustibili, ammassare materiale di imballaggio, carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti in corrispondenza o nelle vicinanze del passaggio di canne fumarie.

Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di griglie in ferro a maglia stretta inferiore a 0,2cm. o inferiore tali da impedire che passanti o malintenzionati vi introducano fonti di fiamma. Le porte verso l'esterno devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

Nei solai di sottotetto sono sempre vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altro materiale di facile innesco e combustione.

Nelle trombe di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, laboratori, negozi e uffici è vietato depositare materiali combustibili, materiali d'imballaggio, casse in legno od altri ingombri e materiali di facile innesco e che ostacolino il passaggio di persone.

Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate osservando le prescrizioni delle vigenti Leggi in materia.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle Leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 33 : Uso di fiamma libera

1) E' sempre assolutamente vietato:

a) l' uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

- b) riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
- d) innescare il fuoco con alcool o altri prodotti liquidi altamente infiammabili.

Art. 34 : Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

- 1) Salvo quanto previsto dalla legge, nell'ambito dell'abitato e nelle sue prossimità entro 100 metri, è vietato accendere polveri o liquidi infiammabili o esplosivi, falò e simili o eseguire spari o spettacoli pirotecnici con l'uso di razzi o di qualunque altra arma da sparo anche impropria.
- 2) Anche in presenza dell'autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. l'interessato deve sempre acquisire la previa autorizzazione del Comune.
- 3) E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco, in particolari occasioni legate alle tradizioni locali, l'accensione di falò sotto stretta sorveglianza da parte del Comando della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.
- 4) E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio e comunque su suolo pubblico o di uso pubblico e nei parchi cittadini, fiammiferi, mozziconi di sigarette o altri oggetti o cose potenzialmente sviluppanti fiamma.

Art. 35 : Strumenti da taglio. Trasporto di oggetti pericolosi

- 1) E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti in idonei contenitori atti ad impedire il pericolo di danno ai passanti.
- 2) Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi con l'ausilio di opportuni telai protettivi in legno o in altro materiale di sicurezza.
- 3) Il trasporto di ferri acuminati, di barre di acciaio per l'edilizia e simili, non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
- 4) Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni a persone e cose.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 36: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare su di essi affinché questi non rechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e/o alle cose.
- 2) Gli stessi proprietari o possessori di animali di affezione devono garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, asportando in particolare le deiezioni e i resti di cibo con cadenza giornaliera e fornire di acqua i medesimi.
- 3) Il luogo in cui vivono abitualmente gli animali di affezione deve avere caratteristiche dimensionali idonee a garantire la salute degli stessi ed evitare loro di essere costretti in spazi troppo ristretti.

Art. 37 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è fatto divieto di:
 - a) consentire che gli animali sporchino i portici, i marciapiedi, i muri dei fabbricati, le aiuole, i parchi cittadini o altri spazi pubblici con le loro deiezioni. Nel caso in cui si verificasse l'imbrattamento di detti siti, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo e delle parti di edificio imbrattate;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili gettando i residui della pulizia su spazi pubblici o privati di uso pubblico;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 5;
 - d) lasciar liberi gli animali di qualsiasi specie e razza nell'ambito di strade, giardini, parchi e nei cimiteri cittadini. Ciò anche se i proprietari o i possessori sono nelle vicinanze;

- e) le mandrie di bovini e di ovini devono essere condotte da almeno 2 persone lungo le strade e i proprietari sono tenuti a pulire immediatamente il suolo pubblico, eventualmente sporcato dalle deiezioni.
- 2) E' vietato a chiunque alimentare colonie di animali in genere e colombi mediante spargimento di alimenti sul suolo pubblico.

Art. 38 : Cani

- 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- 2) E' vietato abbandonare cani adulti e cuccioli.
- 3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono sempre tenuti a condurli nei luoghi pubblici o di uso pubblico tenendoli con apposito guinzaglio ad una misura non superiore a m.1,50, fatte salve le aree per cani se individuate dal Comune.
- 4) Inoltre i medesimi proprietari sempre nei luoghi di cui sopra, devono, per le razze individuate quali pericolose dalla legge, dotarli sempre di idonea museruola.
- 5) Tutti coloro che accompagnano cani su luoghi pubblici o di uso pubblico devono essere muniti di paletta e di sacchetto per la raccolta delle deiezioni dei propri animali. E' assolutamente vietato lasciar entrare cani in aiuole e giardini pubblici.
- 6) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per l'addestramento ma solo nelle aree autorizzate allo scopo.
- 7) Ove siano custoditi cani, in prossimità di aree pubbliche, è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 8) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 9) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 07 giorni.
- 10) I proprietari di cani devono sottoporre gli animali alle vaccinazioni dovute per legge e in ogni caso in cui si renda necessario.
- 11) Sono severamente vietati i seguenti comportamenti da parte dei proprietari o possessori di cani:
 - a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze di cui all'elenco contenuto nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006;
 - c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000 n. 376;
 - e) la soppressione di adulti e di cuccioli se non per motivi sanitari e comunque effettuata da un medico veterinario;
 - f) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - il taglio della coda eseguito oltre la prima settimana di vita e senza il ricorso ad un medico veterinario.
 - Il taglio delle orecchie;
 - la recisione delle corde vocali.

Art. 39: Gatti

- 1) I proprietari o i possessori di gatti devono custodire i propri animali e non possono abbandonarli in nessuna circostanza.

- 2) E' vietata la menomazione e la soppressione di adulti e di cuccioli di gatto in qualsivoglia forma se non dovuta a ragioni sanitarie e sotto la diretta responsabilità di un medico veterinario.

Art. 40 : Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Negli abitati è ammessa la detenzione di animali da reddito o da autoconsumo purché non rechino disturbo con rumori, odori ed altro, al vicinato.
- 2) Gli animali devono essere tenuti in luoghi e locali idonei secondo quanto stabilito dalle norme igienico-sanitarie e dai Regolamenti vigenti.
- 3) La macellazione degli animali da autoconsumo deve avvenire in luogo idoneo, appartato e usando metodi istantanei.
- 4) Il trasporto di animali macellati deve avvenire mediante carri refrigerati a norma di legge.
- 5) Il trasporto di animali vivi deve essere effettuato mediante appositi mezzi nel rispetto della salute degli animali stessi.
- 6) E' sempre ammessa la transumanza secondo tradizione per la monticazione e la demonticazione degli alpeggi, purché effettuata lungo percorsi autorizzati dal Comune e dal settore veterinario dell'ULSS e adeguatamente accompagnata dai proprietari o da loro incaricati.
- 7) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 41 : Vendita dei beni e pubblicità dei prezzi

- 1) Il titolare di esercizi commerciali o di pubblici esercizi in ogni forma eserciti deve cedere e vendere a chi lo richieda, le merci a sua disposizione, che debbono essere conformi alle normative CEE e per gli alimenti ai disciplinari di produzione nei casi dovuti, al peso netto, e in ogni caso per il prezzo esposto. Non può rifiutare in alcun modo la cessione di prodotti di cui dispone, a cittadini che la richiedano e che versano il prezzo esposto, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
- 2) Tutte le merci esposte nelle vetrine comunque denominate e negli spazi interni ai negozi e ai punti vendita nonché sui banchi di mercati, fiere e mercatini di ogni genere, devono essere munite di un cartellino che indichi in modo ben visibile il prezzo di vendita dei singoli prodotti. In alternativa si possono esporre listini prezzi purché riportino esattamente tutti i beni in vendita e siano immediatamente identificabili dal cittadino, senza possibilità di errore.
- 3) Solo per lo stretto periodo necessario all'allestimento delle vetrine, banchi ed espositori, è ammesso che non siano esposti i prezzi di vendita come disposto al comma 1). In tal caso deve essere avvisato il cittadino con la scritta "VETRINA/BANCO/ESPOSITORE IN ALLESTIMENTO". L'allestimento delle vetrine e degli espositori interni ed esterni deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dal suo inizio.

Art. 42 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia fredda, esclusa qualsiasi forma di cottura o di riscaldamento in conformità ai requisiti igienico sanitari che li caratterizzano, a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ed esso direttamente finalizzate, pertanto è vietato:
 - a) fornire al consumatore per l'uso immediato, contenitori, piatti, bicchieri e posate;
 - b) mettere a disposizione del pubblico per il consumo immediato, un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche, sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a soli fini promozionali o pubblicitari.

- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla LR n. 29 del 21/09/2007.

Art. 43 : Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature o arredi fissi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica, edilizia e del commerciale.

Art. 44 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) dell'art. 28 comma 1 D. Lgs. 114/98 rilasciata da un Comune Veneto,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) dell'art. 28 comma 1 D. Lgs. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, previa comunicazione al Comune di Asiago del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi dell' art. 4 D. Lgs. 18/5/2001 n. 228.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta liberamente su banchi non protetti né accessibile al pubblico.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale o dell'art. 38 del vigente regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura;
 - c) è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali e nei parcheggi a servizio dei cimiteri stessi, la vendita di prodotti di qualsiasi genere.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

Art. 45 : Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) Con ordinanza sindacale verranno individuate le aree ove, per ragioni di polizia stradale e comunque di pubblico interesse, non potrà essere svolto il commercio in forma itinerante.

Art. 46 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione per l'occupazione di area pubblica rilasciata a titolari di licenza per il commercio in forma itinerante non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) L'attività di vendita su suolo pubblico è consentita per non più di 12 ore giornaliere consecutive tutti i giorni della settimana dalle ore 06.30 e l'area occupata non dovrà superare i 36 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) E' vietata la vendita in forma itinerante mediante estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha sempre l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale e la eventuale concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti anche separandoli per frazioni, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti per la raccolta.
- 6) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 7) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la

propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 9) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia d'igiene e sanità degli alimenti e di pubblica sicurezza.

Art. 47 : Occupazioni di aree pubbliche o di uso pubblico per l'esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in sede fissa e in locali prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce, deve preventivamente ottenere la concessione del Comune all'occupazione del suolo e pagare la TOSAP dovuta, conformemente al Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico.
- 2) L'esposizione di prodotti alimentari all'esterno degli esercizi commerciali su area pubblica è assoggettata alle speciali prescrizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 nonché all'ottenimento di eventuale nulla osta da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' ULSS n 3.
- 3) La concessione di cui al presente articolo è valida esclusivamente per l'orario e per il periodo in essa esplicitamente indicato. Pertanto, negli orari e nel periodo temporale non concesso, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura serale dell'esercizio. Alla scadenza del termine di validità della concessione essa perde ogni effetto automaticamente.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 o non si attiene alle prescrizioni contenute nella concessione del Comune è soggetto oltre alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 48 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno di pubblici esercizi per consentire la somministrazione e consumo di alimenti e bevande, è subordinata alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico ed al pagamento dei relativi oneri ed al rispetto del regolamento TOSAP.
- 2) Le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma precedente non possono protrarsi oltre l'orario e il periodo temporale indicato espressamente nell'autorizzazione e nella concessione di cui al precedente comma.
- 3) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o di uso pubblico, è vietata la vendita per asporto di prodotti in contenitori di vetro.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 49 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Art. 50 : Questua e richiesta di elemosine

- 1) La raccolta di elemosine e la questua può essere esercitata solo ed esclusivamente senza recare disturbo ai passanti e senza chiederne esplicitamente l'erogazione.
- 2) E' vietato fermare passanti per distribuire materiale con richiesta contestuale di erogazioni liberali di contributi di qualsiasi specie e genere.

Art. 51 : Artisti di strada

- 1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada", è richiesta l'autorizzazione del Comune di Asiago nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico. Dette attività devono avvenire nel rispetto delle norme comportamentali dettate dall'Ufficio comunale competente e del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Art. 52 : Divieto di campeggio libero

- 1) Al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, salvo esplicita autorizzazione della Giunta Comunale, su tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, i parchi gioco ed altre aree di uso pubblico, ed anche le aree private, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di campeggio e/o di attendamento ivi compresi di nomadi e con qualsiasi mezzo.
- 2) In occasione del tradizionale pellegrinaggio sul Monte Ortigara, viene consentito, limitatamente alla settimana dell'evento e con autorizzazione da parte dei proprietari, il campeggio con Camper e tende sul sito del comprensorio Lozze - Ortigara.
- 3) Ai possessori di veicoli dotati di serbatoi per il recupero delle acque chiare e luride dai medesimi prodotti, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, è inoltre vietato di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 4) Con apposito provvedimento possono essere attivate aree temporanee necessarie per motivate esigenze pubbliche e/o in situazioni di emergenza.
- 5) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone, degli attendamenti e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 53 : Specchi d'acqua e bagni

- 1) E' vietata la balneazione nei torrenti e negli specchi d'acqua esistenti sul territorio comunale.
- 2) E' vietato ai proprietari o i possessori di cani di consentire ai medesimi di bagnarsi o di nuotare nel laghetto Lumera.
- 3) E' vietato gettare negli specchi d'acqua, ivi comprese le pozze, ogni genere di oggetti compresi sassi e ghiaie.
- 4) Salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune o dal concessionario e comunque al di fuori dei periodi consentiti, è vietato esercitare la pesca o introdurre specie ittiche di qualsiasi tipo e nel laghetto Lumera.
- 5) Salvo speciale autorizzazione rilasciata dal Comune, è vietato pattinare sulla superficie ghiacciata del laghetto Lumera ovvero inoltrarsi a piedi sulla medesima superficie ovvero lanciare sassi ed oggetti sulla superficie ghiacciata del laghetto.

Art. 54 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune e le sue insegne, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere prodotti ed esercizi industriali, commerciali o imprese e attività di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo scritto con la stessa.
- 2) E' vietato utilizzare lo stemma del Comune e le sue insegne, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali in locandine che pubblicizzano eventi anche organizzati da Associazioni o privati in genere, senza il patrocinio del Comune con atto formale.

Art. 55 : Trasporto pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

- 1) Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico è vietato:
 - a) fumare e/o bere alcolici nelle vetture;
 - b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere o danneggiare parti della vettura;
 - g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - h) sputare all' interno delle vetture;
 - i) portare oggetti che, per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - j) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - k) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare, anche esibendosi;
 - l) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell' Autorità Comunale, chiedere l' elemosina;
 - m) occupare posti riservati a disabili o a categorie deboli o a categorie protette.
- 2) La persona di servizio sugli autobus deve:
 - a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
 - b) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;
 - d) non assumere bevande alcoliche durante il servizio né assumere il servizio senza aver accertato di avere un tasso alcolemico pari a zero.

TITOLO 8 : ATTIVITA' SCIISTICA

Art. 56 : Norme generali

Gli utenti delle piste da sci da discesa e da fondo debbono tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza, regolato in base alla situazione ed alle caratteristiche della pista, nonché alle attitudini e capacità personali, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli sciatori ed a sé stessi come prescritto dalla Legge 363/2003.

E' vietato, salvo casi di comprovata urgente necessità, percorrere le piste da sci a piedi.

E' vietato l'uso di slitte o simili, motoslitte o di gatti delle nevi nell'ambito di piste di discesa o fondo, salvo i mezzi di soccorso e di proprietà del gestore delle piste.

E' vietato, altresì, percorrere le piste da sci con veicoli che non siano espressamente adibiti alla sistemazione, battitura o rifacimento delle piste stesse nonché mezzi di pronto intervento, di protezione civile o di polizia.

Art. 57: Comportamenti vietati

- 1) Agli utenti delle piste da sci è fatto divieto di:
 - a) Se al di sotto dei 14 anni, praticare lo sci da discesa e con lo snowboard senza essere dotati di apposito casco protettivo a norma UNI-EN-1077 come da Decreto del Ministero della Salute 2 marzo 2006.
 - b) immettersi in pista per riprendere a sciare senza controllare e rispettare chi proviene da monte o, per le piste da fondo, chi proviene dalla direzione di marcia;
 - c) adottare una traiettoria che non garantisca la sicurezza degli sciatori che si trovano a valle;
 - d) effettuare evoluzioni pericolose sulle piste da discesa sia con gli sci che con le tavole da snow-board;
 - e) abbandonare attrezzatura da sci sulle piste;

- f) praticare lo sci in genere "fuori pista" in aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di esercizio e, comunque, ove vietato dall'apposita segnaletica;
- g) praticare lo sci alpino in aree segnalate come soggette a slavine e a valanghe.

Art. 58: Rispetto della segnaletica

- 1) Gli utenti delle piste da sci hanno l'obbligo di rispettare la segnaletica predisposta nelle aree sciabili attrezzate come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 20 dicembre 2005.

TITOLO 9: SANZIONI

Art. 59 : Sanzioni amministrative

- 1) In conformità dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500.
Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n°689, così come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 23 Maggio 2008 n°92, convertito in legge il 24 luglio 2008 n°125, la Giunta Comunale, all'interno dei suddetti limiti editali minimo e massimo, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta per singole violazioni o gruppi di esse.
- 2) Qualora la violazione fosse commessa da un minore, la sanzione è elevata a carico dei genitori o di colui che ne fa le veci.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e \ o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Successivamente l'Agente ha l'obbligo di verificare il puntuale rispetto della sanzione accessoria.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60: Abrogazioni di norme

- 1) Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato dal Podestà di Asiago con delibera 28 Maggio 1938 n°103 ed approvato dalla G.P.A. con decisione del 4 Luglio 1938 n°9880 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
- 2) Sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente approvate limitatamente alla parti che risultano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 61 : Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore con esecutività della delibera del Consiglio Comunale n° del che lo approva.

Art. 62 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con successive leggi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 : Finalità.....	2
Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana.....	2
Art. 3 : Accertamento delle violazioni.....	2
Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e loro aggiornamento.....	3
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche.....	3
Art. 6 : Luminarie.....	3
Art. 7 : Addobbi e festoni sulle facciate delle case, strade e piazze comunali senza fini pubblicitari.....	4
Art. 8 : Atti e comportamenti vietati su suolo pubblico	5
TITOLO 3 : PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6
Art. 9 : Marciapiedi, portici. Manutenzioni e uso	6
Art. 10 : Manutenzione degli edifici in genere e delle aree di pertinenza.....	6
Art. 11 : Operazioni di svuotamento e spurgo dei liquami domestici	7
Art. 12 : Decoro del patrimonio pubblico e privato. Arredo urbano	7
Art. 13 : Pulizia del suolo e dell'abitato in genere	7
Art. 14 : Sgombero della neve	8
Art. 15 : Rami e siepi.....	9
Art. 16 : Pulizia di fossati in genere e delle sponde delle rogge.....	9
Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	9
Art. 18 : Pulizia delle aree private limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali fissi	9
Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti.....	10
TITOLO 4 : NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA AMBIENTALE	10
Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili	10
Art. 21 : Oggetti mobili su edifici.....	10
Art. 22 : Lavori di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.....	10
Art. 23 : Accensioni di fuochi.....	10
Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali e di campane.....	11
Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose.....	11
Art. 26 : Uso dei dispositivi antifurto.....	11
Art. 27 : Depositi esterni di pneumatici e di contenitori in genere	12
Art. 28 : Sosta o fermata di veicoli a motore. Carico e scarico merci.....	12
Art. 29 : Taglio e spaccatura della legna da bruciare e taglio erba	12
Art. 30 : Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili.....	12
Art. 31 : Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.....	13
Art. 32 : Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	13
Art. 33 : Uso di fiamma libera.....	13
Art. 34 : Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	14
Art. 35 : Strumenti da taglio. Trasporto di oggetti pericolosi	14
TITOLO 5 : ANIMALI.....	14
Art. 36: Animali di affezione	14
Art. 37 : Custodia e tutela degli animali.....	14
Art. 38 : Cani	15
Art. 39: Gatti	15
Art. 40 : Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato	16
TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA.....	16
Art. 41 : Vendita dei beni e pubblicità dei prezzi	16
Art. 42 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.....	16
Art. 43 : Attività miste	17
Art. 44 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	17
Art. 45 : Commercio su aree pubbliche – regime delle aree.....	17
Art. 46 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento.....	17
Art. 47 : Occupazioni di aree pubbliche o di uso pubblico per l'esposizione di merci	18

Art. 48 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio	18
TITOLO 7 : VARIE	18
Art. 49 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza	18
Art. 50 : Questua e richiesta di elemosine	19
Art. 51 : Artisti di strada.....	19
Art. 52 : Divieto di campeggio libero	19
Art. 53 : Specchi d'acqua e bagni	19
Art. 54 : Contrassegni del Comune	19
Art. 55 : Trasporto pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.....	20
TITOLO 8 : ATTIVITA' SCIISTICA.....	20
Art. 56 : Norme generali	20
Art. 57: Comportamenti vietati.....	20
Art. 58: Rispetto della segnaletica.....	21
TITOLO 9: SANZIONI	21
Art. 59 : Sanzioni amministrative.....	21
TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
Art. 60: Abrogazioni di norme.....	21
Art. 61 : Entrata in vigore	21
Art. 62 : Norma finale	21

TITOLO 11: TABELLA SANZIONI

Titolo	Articolo	Comma	Minimo	Massimo
2	5	3	€ 25,00	€ 150,00
	6	1-2-3-4-5-6	€ 50,00	€ 300,00
	7	1-2-3-5	€ 50,00	€ 300,00
	8	1-2-3	€ 77,00	€ 462,00
3	10	tutti	€ 77,00	€ 462,00
	11	2-3	€ 50,00	€ 300,00
	12	1-2-3	€ 50,00	€ 300,00
	13	1-2-4-5	€ 25,00	€ 150,00
	14	1-2-3-4-5-6	€ 50,00	€ 300,00
	15	tutti	€ 77,00	€ 462,00
	16	1-2	€ 25,00	€ 150,00
	17	1-2-3	€ 50,00	€ 300,00
	19	1-2	€ 25,00	€ 78,00
4	20	1	€ 50,00	€ 300,00
	21	1-2	€ 25,00	€ 150,00
	22	1	€ 25,00	€ 78,00
	22	2-3	€ 77,00	€ 462,00
	23	tutti	€ 77,00	€ 462,00
	24	1	€ 77,00	€ 462,00
	25	1-2-3-4	€ 77,00	€ 462,00
	25	5	(vedere art. 10 comma 3 della Lg. 447/ 95)	
	26	1	€ 77,00	€ 462,00
	26	2-3	€ 25,00	€ 78,00
	27	Salvo che i fatti non costituiscano reato ed in quanto tali perseguibili ai sensi di legge, le violazioni dei commi 1-2- comportano sanzioni da	€ 25,00	€ 150,00
	28	1-2	€ 25,00	€ 150,00
	29	1-2-3-4	€ 50,00	€ 462,00
	30	2-3 Sanzione di legge Specifica ed amministrativa:	€ 77,00	€ 462,00
	31	1-2-3-4-5	€ 77,00	€ 462,00
	32	tutti	€ 77,00	€ 462,00
	33	1 (a-b-c-d)	€ 77,00	€ 462,00
	34	1-2-3-4	€ 77,00	€ 462,00
	35	1-2-3-4	€ 77,00	€ 462,00
5	37	1-2	€ 50,00	€ 300,00
	38	1-2-3-4-5-6	€ 25,00	€ 78,00
	38	7	€ 77,00	€ 232,00
	38	8	€ 51,00	€ 154,00
	38	9-10-11	(sanzioni previste dalla vigente disposizione di legge in materia)	
	39	1-2	€ 25,00	€ 150,00
	40	tutti	€ 77,00	€ 232,00
6	41	tutti	€ 50,00	€ 200,00
	42	1	€ 50,00	€ 200,00
	44	3	€ 77,00	€ 462,00
	45	È regolato dalle disposizioni del D. Lgs. 114/98 art.28 e la non osservanza viene sanzionata amministrativamente da	€ 77,00	€ 462,00
	46	tutti	€ 77,00	€ 462,00
	47	2-3	€ 25,00	€ 150,00

	48	1-2-3-4	€ 77,00	€ 462,00
7	49	3	€ 25,00	€ 78,00
	50	1-2	€ 77,00	€ 462,00
	51	1	€ 77,00	€ 462,00
	52	tutti	€ 77,00	€ 462,00
	53	tutti	€ 50,00	€ 200,00
	54	tutti	€ 50,00	€ 200,00
	55	tutti	€ 25,00	€ 150,00
8	56	2-3	€ 25,00	€ 150,00
	56	4	€ 77,00	€ 462,00
	57	1 punti b-c-d-e-f-g	€ 25,00	€ 150,00